

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Via Lancimano, 39 – 12045 FOSSANO

☎ 0172 699229/228/237 - ☎ 0172 1795453

✉ dip.prevenzione@aslcn1.it

Direttore: Dr. Giorgio SAPINO

Prot. n.13116/P

Rif. Ns. Prot. n.

Fossano li,06/02/2012

Spett.li
Sindaci
Comuni e Responsabili degli
Sportelli unici
Attività produttive
Asl cn1

Alla Camera di
Commercio di Cuneo

Alla Provincia di
Cuneo
Loro sedi

OGGETTO: nuove procedure per la presentazione delle pratiche di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive - SUAP – indicazioni operative

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 160/10 sono cambiate radicalmente le procedure relative alle attività produttive.

In base al decreto citato, ogni istanza, comunicazione ed i relativi allegati devono essere presentati **esclusivamente in modalità telematica** allo Sportello Unico delle attività produttive territorialmente competente, quale unico soggetto pubblico di riferimento (art. 2 comma 2° DPR citato).

Il S.u.a.p. provvede, conseguentemente, all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento le quali adottano, anch'esse, modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

In attuazione di quanto sopra questo Dipartimento ha compiuto uno sforzo di riorganizzazione gestionale al fine di adeguare le procedure interne alla nuova realtà normativa.

Ai fini di consentire una agevole applicazione sul territorio di questa Asl degli istituti normativi recentemente innovati e nelle more degli adeguamenti (modulistica) e di ulteriori indicazioni per tutto il territorio da parte della Regione, si forniscono le seguenti indicazioni in merito ai procedimenti sottoelencati.

NOTIFICA DI INIZIO O VARIAZIONE ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 6 REG. CE 852/2004

Le registrazioni delle imprese alimentari (ex Dia) ai sensi del nuovo art. 19 della Legge 241/1990, sono da considerare S.C.I.A. in quanto non prevedono, per la conclusione del procedimento, l'accertamento di requisiti o presupposti che abbiano il carattere rilevante della discrezionalità.

Conformemente al D.P.R. 160/2010 le notifiche in argomento vanno presentate in modalità telematica al Suap territorialmente competente utilizzando ancora la modulistica reperibile sul sito www.aslcn1.it/cittadini/modulistica.

Il Suap, ai sensi dell'art. 5 comma 4 D.P.R. 160/2010, verificata la presenza di tutti gli allegati richiesti, compresa la copia della ricevuta del versamento dei diritti sanitari previsti, trasmette all'Asl la segnalazione ricevuta in modalità telematica.

ATTIVITA' PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (SAGRE, FESTE CAMPESTRI, FIERE...)

Sul BURP n.2 del 12/01/2012 è stata pubblicata la DGR n. 27-3145 del 19/12/2011 approvazione "Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare".

La norma riprende e supera le indicazioni riportate nella D.D. n. 70 del 16/05/2005, riviste alla luce del "pacchetto igiene" comunitario e al fine di dare applicazione all'istituto della S.C.I.A. previsto dalla Legge 122/2010 e dal D.P.R. 160/2010.

Relativamente alle caratteristiche strutturali richieste, che specificatamente riguardano solo gli aspetti di sicurezza alimentare, vengono ora previste 2 tipologie di attività, e non più 3: la A, che comprende le attività senza preparazione di alimenti; la B, che comprende quelle con preparazione e somministrazione di alimenti. Per entrambe i requisiti sono rivisti e soprattutto per le grandi manifestazioni di tipo B.

La documentazione da presentare è ora più completa e autocertificata sia per i requisiti strutturali che per il piano di autocontrollo necessario.

Tutta la suddetta documentazione di notifica, completa di allegati ed attestato di versamento dei diritti sanitari previsti, deve essere trasmessa al SUAP di riferimento almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Il Suap, ai sensi dell'art. 5 comma 4 D.P.R. 160/2010, verificata la presenza di tutti gli allegati richiesti, trasmette in modalità telematica all'Asl la segnalazione ricevuta per rendere noto lo svolgimento della manifestazione con preparazione e/o somministrazione di alimenti.

Si precisa che non sempre l'ASL eseguirà un sopralluogo, ma sarà deciso in base alle caratteristiche della manifestazione.

Sono escluse dall'obbligo di segnalazione le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte delle imprese già registrate.

La modulistica aggiornata è stata pubblicata sul sito aziendale al seguente link: www.aslcn1.it/cittadini/modulistica.

RICETTIVITA' TURISTICA

La normativa vigente (D.Lgv. n. 79 del 23/05/2011) ha previsto l'assoggettamento delle aperture delle strutture turistico-ricettive alla nuova procedura amministrativa semplificata della S.C.I.A.

La Regione Piemonte, al fine di agevolare gli operatori del settore nell'avvio e nella gestione delle attività in argomento, ha predisposto e approvato una specifica modulistica disponibile per ciascuna tipologia ricettiva sul sito www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/index.

Derogano agli adempimenti previsti per la S.C.I.A. le tipologie ricettive denominate "campeggi mobili" e "campeggi itineranti", di cui all'art. 16 commi 2 e 2 quater, della L.R. 54/79 e s.m.i., nonché quelle denominate "bivacchi fissi" e "rifugi

non gestiti” di cui all’art. 4 comma 5 della L.R. 8/2010 e s.m.i., per l’esercizio delle quali è prevista una comunicazione da presentare al Comune territorialmente competente su apposita modulistica rinvenibile sul medesimo sito web.

Ricordiamo che la documentazione dovrà essere prodotta in formato PDF, la grafica vettoriale nel formato DVG oppure PDF, la documentazione fotografica in formato JPEG.

Il pagamento dei diritti sanitari, se previsti per l’istruzione della pratica, dovrà essere documentato allegando all’istanza telematica copia scansionata del relativo versamento.

L’invio delle istanze e dei relativi pareri tramite posta elettronica certificata oltre ad accelerare la tempistica riduce i costi di spedizione sostenuti da tutte le PPAA coinvolte nel procedimento.

Inoltre l’equiparazione dell’invio tramite posta elettronica certificata alla notificazione per mezzo posta garantisce e tutela l’amministrazione scrivente e quella destinataria dell’avvenuta consegna e ricezione della relativa documentazione.


Si ricorda che la documentazione prodotta in modalità diverse da quella telematica **rende l’istanza irricevibile** e non idonea a produrre alcun effetto giuridico, come si evince dal comma 2. art. 2 D.P.R. citato.

Vi invitiamo, per ulteriori approfondimenti, a seguire le notizie di aggiornamento sui siti www.aslcn1.it/prevenzione e www.impresainungiorno.gov.it

Inoltre, in questa prima fase di applicazione delle nuove procedure, le segreterie delle strutture del Dipartimento di prevenzione si rendono comunque disponibili a fornire tutti i chiarimenti/informazioni necessarie.

Fiduciosi che lo sforzo organizzativo che verrà compiuto da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento faciliterà e migliorerà il rapporto fra le imprese e le istituzioni, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dott. Giorgio SAPINO
(firmato digitalmente)



A.S.L. CN1
Azienda Sanitaria Locale
di Cuneo, Mondovì e Savigliano

Via Carlo Boggio, 12 – 12100 Cuneo CN
Tel. +39 0171 450111 fax +39 0171 450743
e-mail: protocollo@aslcn1.legalmailPA.it - www.aslcn1.it

P.I. /Cod. Fisc. 01128930045